



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 42 DEL 28/05/2026

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: Formica Ambiente S.p.A. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ex art. 29-octies, comma 3, lett. a) e b) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Impianto ubicato nel territorio di Brindisi in c.da Formica, Codice attività IPPC 5.1 e 5.4.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

- con nota prot. 106/19, registrata in atti al prot. n. 24627 del 30/07/2019, il legale rappresentante pro-tempore della **"Società Formica Ambiente S.r.l."** ha presentato istanza di rinnovo e proroga della scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del complesso IPPC denominato "Piattaforma Polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi", rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 348/2008, successivamente rinnovata con D.D. n. 4/2014;
- con nota prot. n. 0001679 del 20/01/2020, la Provincia di Brindisi - in qualità di Autorità Competente (A.C.) per il procedimento in argomento - ha precisato, tra l'altro, che <<... *nelle more dell'avvio, ai sensi di quanto previsto dall'29-octies co. 3 lett. a), del procedimento di riesame complessivo dell'istallazione, che dovrà in ogni caso concludersi entro il 16/08/2022, si fa presente che – avendo il Gestore presentato istanza nei termini previsti – l'efficacia del provvedimento di AIA, di cui alla D.D. n. 4/2014 e successive modifiche, resta valida fino all'adozione del nuovo provvedimento da parte dell'Ufficio scrivente, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 29-octies co. 11 "fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso"*>>;
- a seguito delle diverse note interlocutorie afferenti al procedimento in parola (anche se non materialmente trascritte s'intendono qui integralmente richiamate), con nota prot. n. 0025658 del 09/08/2022, la Provincia di Brindisi ha precisato, tra l'altro, che *"il procedimento di riesame ai fini dell'adeguamento alle BAT conclusion di cui alla Decisione della Commissione dell'Unione Europea 2018/1047 del 10 agosto 2018 è relativo all'impianto dedicato all'attività 5.1 "piattaforma polifunzionale per il trattamento, il recupero e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi". Poiché lo stesso impianto non è ancora entrato in esercizio, si ritiene la scadenza del 16/08/2022 non perentoria: l'adeguamento alle BAT conclusion di cui sopra dovrà essere*

assicurato, però, prima della sua messa in esercizio. Infine, si fa presente che l'impianto di "stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi [cod. IPPC 5.4]" non essendo interessato dall'adeguamento, è in pieno regime autorizzatorio per la prosecuzione dell'attività";

- nell'ambito del contestuale esame dei procedimenti di AIA e PAUR (IDVIA 756 – relativo all'ampliamento dell'impianto - in seguito archiviato dall'A.C.), relativamente all'istanza di Riesame AIA con valenza di rinnovo, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 29-octies comma 3 lett. A, nella C.d.S. del 06 marzo 2024 convocata dalla Regione, la Provincia di Brindisi ha confermato la conclusione favorevole del procedimento di propria competenza, subordinandolo alla presentazione di idonea documentazione tecnica - scevra da ogni riferimento al progetto di ampliamento - con l'osservanza di quanto già evidenziato e prescritto nella nota prot. 7899 del 06/03/2024.

Considerato che:

- con nota prot. 88/24 del 18/09/2024, acquisita in atti in data 19/09/2024 col n. 0029420 di protocollo, la Società, ai fini della definizione del procedimento di riesame AIA con valenza di rinnovo, ha trasmesso la documentazione sostitutiva di quella inviata con nota prot. n. 54/24 del 03/06/2024 e scevra da qualsiasi riferimento al progetto di ampliamento, richiesta dalla Provincia di Brindisi con nota prot. n. 0025375 del 01/08/2024;
- con nota prot. n. 0034730 del 04/11/2024, il Servizio scrivente ha richiesto alla Società la documentazione integrativa ivi indicata, chiedendo contestualmente ad Arpa Puglia di verificare l'idoneità della procedura proposta in relazione alle ricette tipo per il trattamento previsto su ciascun rifiuto in ingresso, nonché di valutare i riscontri del Gestore rispetto a quanto richiesto dalla stessa Agenzia con nota prot. 0016455-3.7.3 15/03/2024 e di fornire proprio parere. Con la medesima nota, è stato comunicato, altresì:
 - l'aggiornamento dell'avviso di avvio del procedimento pubblicato sul sito istituzionale della Provincia ex art. 29 quater del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la riapertura dei termini e per eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati, unitamente alla pubblicazione della sintesi non tecnica aggiornata;
 - che a seguito dell'acquisizione delle integrazioni documentali richieste alla Società, sarebbero stati richiesti i pareri aggiornati e definitivi degli Enti/Organi interessati al procedimento;
- con nota prot. n. 0038464 del 03/12/2024, la Provincia di Brindisi ha concesso la proroga richiesta dalla Società con nota registrata al prot. n. 0037861 del 27/11/2024 per trasmettere le integrazioni della documentazione, già sollecitata con nota prot. n. 0034730/2024, fatta eccezione per l'invio del certificato EMAS e per la ricevuta di versamento oneri istruttori. Con la medesima nota, è stato precisato altresì che *"... la Provincia di Brindisi valuterà solo ed esclusivamente gli esiti finali delle indagini geofisiche da svolgere per come previste da ARPA Puglia – DAP Brindisi con nota 0016455-3.7.3-15/03/2024 e dall'Autorità Competente con nota prot. 0007899 del 06/03/2024"*;
- con nota del Settore scrivente di cui al prot. n. 0038845 del 05/12/2024 è stato trasmesso il parere sulle indagini geofisiche rilasciato da Arpa Puglia DAP di Brindisi, giusta nota prot. n. 0088244 del 4.12.2024, acquisita in atti con prot. n. 0038652, con cui l'Agenzia, tra l'altro, ha precisato anche che *"si ritiene tuttavia opportuno ribadire che fino a quando non sia certa la presenza di presidi ambientali per la copertura della discarica che garantiscono l'isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno, la frequenza delle indagini prevista nel piano di indagini sia tale da poter apprezzare le variazioni stagionali dello stato idrogeologico della discarica"*;
- con nota prot. n. 0004299 del 06/02/2025, la Società ha trasmesso il *"Certificato di registrazione Emas"* emesso il 28/01/2025 (validità fino al 25/10/2027) e, in riscontro alle suddette note prot. n. 0034730/2024 e n. 0038464/2024, ha trasmesso l'ulteriore documentazione integrativa registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 0004300 in data 06/02/2025, tra cui l'elaborato *"Relazione sulle indagini geoelettriche.pdf"* (gennaio 2025) inerente alle indagini geoelettriche svolte, nel quale il Gestore dichiara anche che *"... non c'è collegamento "elettrico" fra falda e percolato (e quindi non ci sono rotture)"*.
- con nota prot. n. 0009096 del 18/03/2025, al fine di poter acquisire l'aggiornamento dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati degli Enti interessati a valle dell'adeguamento della documentazione prodotta dal Proponente e relativa al procedimento in parola, la

- Provincia di Brindisi ha indetto la Conferenza di Servizi in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, avente ad oggetto il riesame AIA con valenza di rinnovo per il complesso IPPC 5.1 e 5.4 della "Formica Ambiente S.r.l.";
- a seguito dell'acquisizione della nota ARPA Puglia n. 0020252/2025 del 03/04/2025 (registrata in pari data al protocollo provinciale n. 0011272), con nota prot. n. 0012493 del 14/04/2025 la Provincia di Brindisi ha:
 - richiesto al Proponente di provvedere alla trasmissione delle integrazioni ivi richieste, tra cui quelle finalizzate al rilascio del parere di competenza della stessa Agenzia;
 - notificato l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni prodotte dalla Società in riscontro alle richieste di cui alla nota prot. n. 0009096/2025 ed acquisite ai prot. nn. 0011094/2025, 0011099/2025, 0011104/2025, 0011114/2025;
 - precisato che l'acquisizione dei pareri definitivi degli Enti interessati avrebbe dovuto rispettare le tempistiche definite nella suddetta nota prot. n. 0009096/2025;
 - con nota prot. n. 0015459 del 12/05/2025, la Provincia di Brindisi ha aggiornato la scansione procedimentale stabilendo come termine per la trasmissione delle integrazioni sollecitate al Gestore, la data del 27/05/2025 e, per l'invio dei pareri definitivi da parte degli Enti, la data del 16/06/2025;
 - a seguito della nota prot. n. 38/25, acclarata al protocollo provinciale n. 0016340 del 19/05/2025, con la quale la Società ha condiviso il link per scaricare la documentazione in riscontro alla nota prot. n. 0011272/2025 e n. 0012493/2025, con nota prot. n. 0017168 del 26/05/2025 la Provincia di Brindisi ha, tra l'altro, comunicato l'avvenuta pubblicazione della suddetta documentazione integrativa (successivamente trasmessa a mezzo PEC ed acclarata al prot. n. 0018365/2025, n. 0018368/2025, n. 0018369/2025), confermando il termine del 16/06/2025 per l'acquisizione dei pareri definitivi in relazione al procedimento in argomento;
 - con nota prot. n. 0021092 del 25/06/2025, la Provincia di Brindisi ha trasmesso la nota di ARPA Puglia -DAP di Brindisi- N.0036436/2025 del 17/06/2025 (acclarata in pari data al protocollo provinciale n. 0019932) e, fatte salve le eventuali ed ulteriori richieste di integrazioni formulate dal Centro Regionale Aria (CRA) di ARPA Puglia con il rilascio del relativo parere specialistico in relazione alla matrice "Aria ed Emissioni in atmosfera", ha assegnato alla Società venti giorni dalla data di ricezione della stessa per trasmettere quanto ivi indicato.
 - in relazione alla già menzionata richiesta di integrazioni, la Società ha prodotto la documentazione registrata in data 11/07/2025 ai prot. nn. 0023067, 0023069, 0023080, 0023082, 0023083, 0023084, 0023085, 0023089, 0023090, 0023091, 0023092, 0023098, 0023307, trasmesse ad ARPA Puglia - DAP di Brindisi con nota prot. n. 0023521 del 16/07/2025, per il rilascio del parere definitivo;
 - con nota N.0047769/2025, in atti al prot. n. 0026007 del 06/08/2025, ARPA Puglia - DAP di Brindisi ha rilasciato *"parere favorevole subordinato ai chiarimenti ed aggiornamenti richiesti ed esplicitati ai punti 1 (parere del Centro Regionale Aria) e 7"*;
 - la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 0026123 del 07/08/2025, ha chiesto alla Società di trasmettere quanto richiesto dall'Agenzia entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della stessa;
 - con nota prot. n. 0026244 del 08/08/2025, riscontrando la nota prot. n. 55/25 dell'8.08.2025 acquisita in atti in pari data col prot. n. 0026226, la Provincia ha concesso la proroga richiesta dalla Società per l'invio delle integrazioni documentali richieste da Arpa Puglia, assegnando il nuovo termine del 22/09/2025;
 - con nota prot. n. 0029757 del 23/09/2025, la Società ha trasmesso le integrazioni aggiornate alle osservazioni riportate nella nota di ARPA Puglia - DAP di Brindisi N.0047769/2025, trasmesse dal Servizio scrivente all'Agenzia, giusta nota prot. n. 0030850 del 01/10/2025, per l'acquisizione del parere definitivo.
 - con nota N.0062835/2025 del 21/10/2025, registrata al prot. n. 0033370 del 21/10/2025, ARPA Puglia - DAP di Brindisi ha rilasciato *<<parere favorevole a tutti i riscontri forniti nell'ambito del procedimento de quo, con la prescrizione riportata al punto 4 dell'allegato contributo del Centro Regionale Aria relativo al miglioramento del sistema di monitoraggio e controllo delle emissioni fuggitive e la prescrizione di integrazione del set analitico acque di falda con i parametri "Antimonio" e "Alluminio">>*;

- a seguito dell'aggiornamento dell'avviso di avvio del procedimento pubblicato sul sito istituzionale ex art. 29 quater del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati;
- con nota prot. n. 0034157 del 28/10/2025, la Provincia di Brindisi ha trasmesso agli Enti interessati e alla Società il verbale conclusivo con cui la Conferenza di Servizi ha espresso *“giudizio favorevole circa l'istanza di riesame AIA con valenza di rinnovo ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 29 – octies, comma 3, lett. a) e b) del Provvedimento di A.I.A. Regione Puglia D.D. n. 348 del 05/06/2008 e D.D. n. 4 del 23/01/2014, fatte salve le condizioni/prescrizioni che saranno definite in sede di rilascio del provvedimento definitivo”*;
- con nota prot. n. 31/26 registrata al prot. n. 0012846 del 17/04/2026, la Società ha riscontrato la nota prot. n. 0010980 del 01/04/2026 con cui la Provincia di Brindisi, ai fini dell'adozione del provvedimento finale, ha richiesto, tra l'altro, le informazioni necessarie per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare in favore dell'Autorità Competente.

Preso atto che, con nota n. 78/25 acquisita al prot. n. 0037024 del 24/11/2025, la Società ha comunicato la nuova denominazione sociale che è *“Formica Ambiente S.p.A.”* precisando che *“I dati relativi alla sede legale, codice fiscale, partita IVA, numeri telefonici, indirizzi e-mail e PEC rimangono invariati”*.

Dato atto che:

- la documentazione complessivamente presentata dal Proponente, anche a seguito delle revisioni e integrazioni, si compone degli elaborati elencati nel Paragrafo A dell'Allegato 1;
- i provvedimenti sostituiti dal presente atto sono elencati nel paragrafo B dell'Allegato 1;
- lo stabilimento e la dotazione impiantistica sono descritti sommariamente nel Paragrafo C dell'Allegato 1; per ulteriori dettagli si rimanda alla descrizione riportata negli elaborati acquisiti agli atti che qui si intendono approvati, per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le condizioni e le prescrizioni sono quelle riportate nel Paragrafo D dell'Allegato 1;
- il layout dello stabilimento è quello riportato nel Paragrafo E dell'Allegato 1 al presente provvedimento;
- le tipologie di rifiuti ammissibili in discarica e all'impianto di trattamento sono quelli indicati nell'Allegato 2.

Dato atto, altresì, che secondo quanto dichiarato dal Gestore, la piattaforma in oggetto non è soggetta agli adempimenti di cui al D.Lgs. 105/2015 *“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”*.

Rilevato che, rispetto alla configurazione impiantistica già autorizzata con i provvedimenti di AIA rilasciati dalla Regione Puglia D.D. n. 348 del 05/06/2008 e D.D. n. 4 del 23/01/2014 e s.m.i., sono state valutate le seguenti modifiche progettuali:

- autorizzazione per il trattamento dei rifiuti con codice EER 19.13.01*, 19.01.07* e 19.01.13* (nell'impianto di inertizzazione) e rinuncia al trattamento di alcuni rifiuti con potenziale radiometrico.
- Riorganizzazione dell'area stoccaggi nell'impianto di inertizzazione, senza variare la volumetria totale di stoccaggio già autorizzata: con la modifica, si passerà da 1x60 mc a 2x60 mc per lo stoccaggio 4B (operazione D15), e da 4x15 mc a 1x15 mc per lo stoccaggio 4A (operazione D15); il numero dei contenitori varia rimanendo invariata la volumetria totale di stoccaggio.
- Adeguamento alle disposizioni normative di cui al R.R. n. 26/2011 e s.m.i. per la gestione delle acque reflue assimilate alle domestiche.

Tenuto conto che:

- non sono state espresse prescrizioni del Sindaco di Brindisi di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nei termini previsti non sono pervenute osservazioni e che sono state esperite le misure di pubblicità previste dalla norma attraverso la pubblicazione della documentazione prevista sul sito web della Provincia di Brindisi.

Richiamate:

- la nota prot. n. 37834 del 21/07/2015, con cui la Provincia di Brindisi, a seguito dell'acquisizione dei rapporti di prova relativi ai controlli sulle acque di falda, effettuati dall'ARPA Puglia – DAP di Brindisi, sui

pozzi di monitoraggio della discarica (da cui si rilevavano superamenti delle CSC per le acque sotterranee così come stabilite dalla Tab. 2 Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente ai parametri *alifatici clorurati cancerogeni* 1,1 dicloroetilene e 1,2 dicloropropano), ha ordinato al Gestore, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di attuare tutte le misure di prevenzione necessarie a contenere la diffusione delle sostanze inquinanti rilevate nelle acque di falda e di eseguire i monitoraggi ivi previsti.

- Gli atti adottati dalla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, come appresso elencati:
 - D.D. n. 39 del 05/04/2016 con la quale è stato approvato, con prescrizioni, il piano di caratterizzazione Rev.1 ex comma 3, art. 242 del D.Lgs. 152/06;
 - D.D. n. 11 del 18/01/2017 con cui è stato approvato, con prescrizioni, il documento denominato *"Integrazioni e modifiche al programma di indagini previsto dal Piano di caratterizzazione della discarica Formica Ambiente-Programma operativo del sito discarica di Rifiuti Speciali in c.da Masseria Formica nel Comune di Brindisi ex comma 3, art. 242 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii."*;
 - D.D. n. 326 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il documento di analisi di rischio rev. 2 ottobre 2017;
 - D.D. n. 39 del 22/02/2019, con cui è stato approvato il "Progetto di Messa in sicurezza Operativa" revisione dicembre 2018, giusto prot. n. 220/2018, della discarica in argomento;
 - D.D. n. 310 del 09/12/2021, con la quale è stato approvato con prescrizioni, ai sensi del comma 3 art. 242 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il documento denominato *"revisione del Piano della Caratterizzazione complementare alla discarica Formica Ambiente s.r.l., giusto prot. n. 76/2021"*, ai sensi dell'art. 242 comma 3 del TUA.

Considerato che:

- il Gestore, a garanzia di quanto previsto dalla D.D. n. 348/2008 e successiva D.D. n. 4/2014, ha trasmesso:
 - polizza a garanzia delle operazioni di gestione operativa n. EIBR2302059, emessa in data 12/12/2023, dalla Società assicurativa "Euroins Insurance JSC" per un importo pari a € 7.611.000,00, con data di cessazione al 16/11/2028, corredata dalle seguenti appendici:
 - Appendice n. 1 alla polizza n. EIBR2302059, con cui viene dichiarato anche che *"alla scadenza del 16/11/2028 la polizza rimarrà valida per ulteriore 1 anno nel corso del quale l'Ente Beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa"*;
 - Appendice n. 2 alla polizza n. EIBR2302059, in cui *"si dà e si prende atto che la corretta P.IVA del Contraente è la seguente 05252621007"*;
 - polizza a garanzia della gestione post chiusura n. EIBR2400102, emessa in data 12/02/2024, dalla Società assicurativa "Euroins Insurance JSC" per un importo pari a € 3.922.200,00, con data di cessazione al 01/02/2029, corredata dalle seguenti appendici:
 - Appendice n. 1 alla polizza n. EIBR2400102;
 - Appendice n. 2 alla polizza n. EIBR2400102, con cui viene dichiarato anche che *"01/02/2029 la polizza rimarrà valida per ulteriori 2 anni nel corso dei quali l'Ente Beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa"*.

Atteso che:

- il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota AOO_169 01/08/2014-0003147 in atti al prot. n. 47007 del 04/08/2014, facendo seguito alla nota prot. n. 6117 del 23/07/2014 del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche, ha trasmesso lo <Schema di decreto ministeriale recante la *"determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziari a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano"*, ai sensi dell'art. 195, comma 2 lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152>;
- il Gestore ha attestato il possesso di certificazione Emas con validità fino al 25/10/2027 relativamente all'attività di *"TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI"*;
- le garanzie finanziarie sono conseguentemente determinate come appresso riportato:

- per l'impianto di trattamento e inertizzazione ammontano complessivamente a € **1.281.000,00** (la certificazione EMAS non risulta afferente all'impianto di inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi, pertanto, non può essere considerata ai fini delle riduzioni previste dallo schema di decreto ministeriale);
- per la gestione operativa sono pari a € **10.196.700,00** e per la post-gestione ammontano a € **7.386.300,00** (è stata considerata la sola riduzione del 40% per il possesso della certificazione EMAS, l'ulteriore riduzione, individuata dal Gestore nella nota prot. n. 0012846/2026, non può trovare applicazione in quanto, con riferimento all'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2003, *"alla data di entrata in vigore della presente decreto"* la discarica non aveva raggiunto l'80% della capacità autorizzata, come si desume anche dalle relazioni annuali in atti).

Ritenuto che:

- l'assetto impiantistico (come configurato con la documentazione depositata agli atti) e le condizioni di esercizio proposte risultano rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili per evitare e/o ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente dell'installazione nel suo complesso, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni stabilite nel presente provvedimento [con particolare riferimento alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e del D.Lgs. n. 36/2003 (ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 *"Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT)"*];
- di dover provvedere, sulla base di quanto fin qui riportato e ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni stabilite nell'Allegato 1 e 2 del presente provvedimento.

Visti:

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* e, in particolare, l'art. 107 con il quale, tra l'altro, sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 e s.m.i. recante *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i. che disciplina anche, nella Parte Seconda al Titolo III-bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 1388 del 19/09/06 *"Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse"*;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- il D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*;
- la D.G.R. Puglia n. 648/2011: *«Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali» che disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;*

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26, come modificato e integrato dal Regolamento Regionale 26 maggio 2016, n. 7 recante *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”*;
- la D.G.R. n. 1994 del 22 dicembre 2025 di approvazione del Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA);
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”* (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.);
- il D.M. Ambiente n. 58 del 6 marzo 2017 *Regolamento recante le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 12/01/2018 *Regolamento recante le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis*. Adeguamento regionale ai sensi dell’art. 10 comma 3;
- la Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 32 recante *“Disciplina in materia di emissioni odorigene”*;
- la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17/08/2018;
- le *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”* di cui alla Circolare del MATTM prot. n. 1121 del 21/01/2019;
- il D.M. Ambiente 15 aprile 2019, n. 95 *Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 673 del 11/05/2022 che ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 *“Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”*;
- lo Statuto della Provincia di Brindisi;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- il Decreto del Presidente n. 40 del 12/03/2026 con cui si è approvato il PIAO per il triennio 2026 - 2028 ed i relativi allegati;
- il Decreto del Presidente n. 70/2026 con cui è stata individuata la Dottoressa Fernanda Prete quale Dirigente e Responsabile del Procedimento.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione, del dispositivo del presente provvedimento,

RINNOVA

ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 348/2008, rinnovata con D.D. n. 4/2014 e successive modifiche e integrazioni, per l’esercizio dell’impianto della Società **“Formica Ambiente S.p.A.”** (P.IVA: 05252621007, C.F.: 01408590741; PEC: formicambiente@epec.it) con sede legale in Roma (RM) alla Via Groenlandia, 47 e sede operativa in Brindisi (BR) alla C.da Formica, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e limiti stabiliti nel presente atto e negli allegati “1” e “2” quali parti integranti e sostanziali del provvedimento stesso.

Il Gestore deve rispettare tutte le condizioni e le ulteriori prescrizioni operative contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo (rif. "RB.5 rev.6 PSC-PMC Marcato.pdf" - Rev. Settembre 2025) allegato alla documentazione progettuale acquisita al prot. n. 0029757/2025, fermo restando l'aggiornamento dello stesso che recepisca i rilievi di ARPA Puglia.

Inoltre, **dà atto che:**

- il Legale Rappresentante della Società è il **Sig. Giovanni Raimondi**;
- l'efficacia del presente atto rimane, comunque, subordinata e condizionata all'adeguamento e successiva accettazione delle garanzie finanziarie da parte dell'A.C., nonché all'esito positivo dei controlli relativi al possesso dei requisiti generali del Gestore attualmente in fase di accertamento d'ufficio.

Stabilisce che:

- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 8, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento ha validità pari a **16 (sedici) anni dalla data di rilascio**, in ragione del possesso della certificazione EMAS da parte della Società (con validità dal 28/01/2025 al 25/10/2027) e, comunque, fino all'esaurimento delle volumetrie autorizzate della discarica in relazione all'attività IPPC 5.4. In caso di decadenza della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, la validità dell'AIA si intende automaticamente rideterminata secondo la durata ordinaria per come prevista dallo stesso riferimento normativo, con decorrenza dalla data di rilascio del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione è soggetta a riesame con valenza di rinnovo (anche in termini tariffari) secondo le tempistiche previste dalla stessa normativa, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
- il Gestore è tenuto a rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni stabilite nel paragrafo D dell'Allegato 1 al presente provvedimento;
- le modalità di gestione dell'impianto e delle attività devono essere conformi a quanto descritto nello stesso allegato nonché negli elaborati progettuali presentati nel corso del procedimento, che con il presente atto vengono approvati e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce i provvedimenti elencati nel paragrafo B dell'Allegato 1 e non esonera il Gestore dal conseguimento di ulteriori ed eventuali autorizzazioni/provvedimenti non inclusi nella presente autorizzazione necessari per l'esercizio delle attività di che trattasi;
- il presente Provvedimento sarà notificato alla Società e sarà trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, a:
 - REGIONE PUGLIA
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA/RIR
 - Sezione Lavori Pubblici
 - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
 - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
 - Sezione Infrastrutture per la Mobilità
 - Sezione Risorse Idriche
 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
 - Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Risorse Forestali
 - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
 - MASE - Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche
 - ARPA Puglia
 - Comune di Brindisi
 - Comune di San Vito dei Normanni
 - Comune di Mesagne
 - Comune di Latiano
 - Comune di San Michele Salentino

- Comune di Carovigno
- SABAP per le Province di BR, LE e TA
- AGER Puglia
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale
- Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi - SISP SPESAL
- Comando Provinciale Vigili Del Fuoco di Brindisi.

Il presente provvedimento è soggetto a diffida e/o sospensione, nonché ad eventuale revoca, ai sensi e nei modi di cui al comma 9, art. 29-decies, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Sono demandati ad ARPA Puglia, D.to di Brindisi, i compiti di vigilanza e controllo circa l'osservanza di quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione e di quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, con oneri a totale carico del Gestore.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, così come sono fatti salvi i diritti di terzi.

Le dichiarazioni ed i documenti resi dal Gestore e dai tecnici di fiducia incaricati costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a insindacabile giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le condizioni in essa previsti e, in particolare, quando vengono a mancare o a scadere le concessioni/autorizzazioni/le garanzie che sono state necessarie al suo rilascio.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e al GDPR n. 679/2016. Lo stesso provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Brindisi, nella sezione Ambiente – Impianti AIA, unitamente a tutti i documenti relativi al monitoraggio e al Rapporto AIA.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio provinciale.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Dirigente

Dott.ssa Fernanda PRETE

Documento Firmato digitalmente

I sottoscritti istruttori dichiarano che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Gruppo istruttore

Dott.ssa Stefania Leone

Dott. Ing. Lorenzo Silla

*Firme autografe, sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Il sottoscritto, Dirigente competente a adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

La Dirigente

Dott.ssa Fernanda PRETE

Documento Firmato digitalmente

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi digitali dell'Ente, ai sensi della normativa vigente.